

Deducibilità dei contributi a previdenza complementare per lavoratori di prima occupazione



Via Mameli 50 21040 Morazzone (VA)

C.F. FRGMNL67H64L682Z P.IVA 02153460122

> Tel. +39 0332 873184 Fax +39 0332 464731

> > www.studiofurigo.it info@studiofurigo.it

Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo ricordarLe che in deroga al criterio di carattere generale in base al quale i contributi versati alle forme pensionistiche complementari eccedenti il limite di euro 5.164,57, non possono essere dedotti dal reddito complessivo relativo al periodo d'imposta in cui sono stati versati né utilizzati nei periodi di imposta successivi, le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 6, del decreto n. 252/2005, finalizzate ad incentivare l'iscrizione alle forme pensionistiche complementari, prevedono che i lavoratori di prima occupazione successiva al 1º gennaio 2007 possono, «in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni di partecipazione, [...] conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e [...] utilizzare il plafond così accumulato entro i venti anni successivi.»

Qualora nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari il lavoratore di prima occupazione, in aggiunta ai contributi versati per la propria posizione, abbia versato anche contributi per i familiari a carico, che ha dedotto dal proprio reddito complessivo, anche tali contributi concorrono alla determinazione dell'ulteriore plafond di deducibilità'.

Il predetto plafond potrà essere utilizzato dal sesto anno di adesione alla forma pensionistica complementare del lavoratore di prima occupazione e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati alle forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui, ossia per un totale massimo di euro 7.746,86.

La Circolare è composta da N° 3 pagine inclusa la presente



Premessa

L'articolo 10, comma 1, lettera e-*bis*) del Tuir stabilisce la **deducibilità dal reddito complessivo, fino a concorrenza dello stesso, dei "contributi versati alle forme pensionistiche complementari** di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto (...)".

L'articolo 8, comma 4, del decreto n. 252/2005 prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, siano deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Il successivo comma 6 prevede un superamento temporaneo di questo limite: "ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui", quindi con una deduzione totale per anno fino a 7.746,86 euro l'anno.

Contributi a forme di previdenza complementari. Lavoratori di prima occupazione

La legislazione prevede dunque la deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione nei seguenti limiti:

- ✓ se si aderisce a una forma di previdenza complementare si possono dedurre fiscalmente i contributi versati fino a 5.164,57 euro annui;
- ✓ fino allo stesso limite di 5.164,57 euro si possono dedurre anche i contributi pagati per la pensione integrativa di un familiare a carico.

Alla luce della normativa riportata in premessa, la disciplina in argomento istituisce, inoltre, per i **lavoratori di prima occupazione:**

- ✓ una prima fase in cui, in ciascuno dei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, la differenza tra l'importo dei contributi versati e il limite annuale di 5.164,57 euro non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un ulteriore plafond di deducibilità, da utilizzare entro i venti anni successivi;
- ✓ una **seconda fase** in cui il *plafond* accumulato può essere utilizzato, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di 5.164,57 euro e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui, per il totale massimo quindi di 7.746,86 euro.



Osserva

Per **lavoratore di prima occupazione**, l'Agenzia dele Entrate con la **circolare n. 70/E/2007** ha chiarito che si tratta di lavoratori che non risultano essere titolari di una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria al 31 dicembre 2006 e che, dopo essersi iscritti ad una qualsiasi previdenza obbligatoria, partecipano a forme di previdenza complementare, collettiva o individuale.

Va rilevato che l'Agenzia delle entrate ha osservato che **l'adesione alla previdenza complementare va** riferita a forme che consentono la deducibilità dei contributi versati ai fini della determinazione del reddito soggetto a tassazione in Italia poiché l'applicazione della norma presuppone che il lavoratore sia residente in Italia al momento del versamento dei contributi oggetto di deduzione.

Contributi a forme di previdenza complementari a favore di famigliari a carico

In materia di deducibilità dei contributi versati a forme di previdenza complementare, ai fini della determinazione del *plafond* di deducibilità differita del lavoratore di prima occupazione, il contribuente deve tenere conto non solo dei contributi versati e dedotti per l'adesione alla propria forma di previdenza complementare ma anche di quelli versati sulle posizioni previdenziali di famigliari a carico.

Con risposta n.76/2024, l'Agenzia delle Entrate ha, infatti, confermato che rientrano nel calcolo del plafond <u>tutti</u> i contributi versati nel quinquennio in cui gli stessi sono stati dedotti dal reddito complessivo. Nel calcolo vanno considerati non solo i contributi per la propria pensione integrativa, ma anche quelli eventualmente versati per i famigliari a carico.

ESEMPIO

Ai fini della determinazione dell'ulteriore *plafond* di deducibilità, il lavoratore dovrà pertanto considerare i contributi versati:

- ✓ per la sua partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedotti dal 2019 al 2023;
- ✓ per la partecipazione alle predette forme pensionistiche dei famigliari a carico, dedotti dal proprio reddito complessivo nel 2022 e 2023.

Fine della Circolare N° 24/2024

